



## TRIBUNALE DI PORDENONE

Cancelleria Fallimentare  
Tel. e fax 0434 501411/412

N. 12/13 C.P.

N. \_\_\_\_\_/I CRON.

CONCORDATO PREVENTIVO: **COPAT S.p.A.**

COMMISSARIO: DOTT.SSA LAURA BATTISTUZZI

### IL TRIBUNALE DI PORDENONE

riunito in Camera di Consiglio e così composto:

DOTT. Alberto Rossi	PRESIDENTE
DOTT. Patrizia Botteri	GIUDICE
DOTT. Francesco Petrucco Toffolo	GIUDICE REL.

Letti gli atti del subprocedimento ex art. 173 l.f.;  
sentite le parti in camera di consiglio;  
rilevato che, quanto ai pagamenti di creditori concorsuali intervenuti – inammissibilmente – in  
pendenza del termine di cui all'art. 161 comma 6 l.f., la debitrice, anche tramite l'intervento di terzi,  
ha integralmente ripristinato il patrimonio sociale con re-immissione nella cassa delle relative  
somme, con ciò rendendo non pregiudizievoli i pagamenti contestatili, dei quali, peraltro, è evidente  
il carattere (e l'intento) non fraudolento, in relazione ai soggetti che ne hanno beneficiato  
(principalmente l'I.N.P.S. ed una società di assicurazione) ed alle (seppur giuridicamente inesatte)  
ragioni rappresentate quale motivo delle condotte assunte;  
ritenuto altresì che, quanto al rischio di emersione di ulteriori passività segnalato dal commissario  
giudiziale nella sua nota, sembra ragionevolmente da escludersi il rischio di erogazione ai dipendenti  
dell'indennità di mancato preavviso alla luce della giurisprudenza che, non considerando sospeso il  
rapporto di lavoro durante la CIGS, consente il decorso del preavviso in pendenza della Cassa  
Integrazione e quindi inibisce il cumulo dei relativi emolumenti (Cass., sentt. n. 5570/1997 e n.  
12989/97) e che, ciò posto, le ulteriori voci, il cui rischio risulta in tutto o in parte attenuato alla luce  
degli eventi sopravvenuti e delle considerazioni esposte dalla debitrice nella memoria depositata,  
non può allo stato (e fatti salvi tutti gli approfondimenti ancora in fase di svolgimento da parte del  
commissario) affermarsi che probabilmente l'attivo concordatario non sarà sufficiente a soddisfare,  
quantomeno, i creditori privilegiati ed ipotecari (laddove gli altri saranno chiamati a votare sulla  
proposta determinandosi anche alla luce delle informazioni che saranno fornite con la relazione ex  
art. 172 l.f.);

P.Q.M.

dichiara  
non luogo a provvedere ex art. 173 l.f..

Pordenone, 29 agosto 2013

Il Presidente